

VARIANTI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE

Premessa

A seguito della conversione in legge del D.L. 32/2019, decreto "Sblocca Cantieri", le "varianti di carattere non sostanziale", ai sensi dell'art. 94 bis, comma 2, del D.P.R. 380/2001, non sono soggette al preavviso scritto di cui all'art. 93, comma 1, dello stesso D.P.R. 380/2001.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93", previsto dal c. 2 dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, nel definire i criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno, sottolinea come un intervento sia sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza, assegnando particolare rilievo alla definizione dei criteri strutturali in base ai quali una variante si può definire non sostanziale.

Pertanto, la realizzazione delle varianti in corso d'opera riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, non necessitano di preavviso scritto accompagnato dalla documentazione progettuale o dell'autorizzazione sismica preventiva in quanto non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario.

L'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali comporta in ogni caso il rispetto di precise disposizioni di leggi e regolamenti sotto gli aspetti urbanistici-architettonici e gli aspetti legati alla sicurezza; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico o certificato di regolare esecuzione.

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle varianti non sostanziali in corso d'opera relative sia agli interventi di nuova costruzione, sia agli interventi sulle costruzioni esistenti.

Nel successivo paragrafo, al fine di individuare ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, conformemente al principio generale esposto nelle Linee Guide sopra richiamate ai sensi del c. 2 dell'art. 94 bis e all'Allegato D "Modalità e criteri per l'individuazione delle varianti di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 33/2015" della D.g.r. 5001/2016, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), della l.r. 20/2020, vengono definiti i requisiti e le caratteristiche per l'individuazione delle varianti di carattere non sostanziale nel territorio regionale.

Requisiti e caratteristiche per l'individuazione delle varianti di carattere non sostanziale

Si definiscono varianti di carattere non sostanziali, come indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, quelle varianti che intervengono solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T_1 , il taglio alla base V_R , le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Come previsto anche dall'Allegato D della D.g.r. 5001/2016, le varianti in corso d'opera che non comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità e

che non diminuiscano i livelli di sicurezza del progetto originario, verificati ai sensi delle norme tecniche vigenti, possono essere considerate “di carattere non sostanziale” qualora non comportino:

- a) un organismo diverso dal punto di vista tipologico e/o strutturale da quello previsto nel progetto originario;
- b) un aumento del volume o della superficie nonché dell’altezza dell’edificio rispetto al progetto approvato, che comporti una nuova verifica globale dell’intera struttura e/o sottostruttura;
- c) una risposta sismica significativamente diversa.

Rientrano nei casi di cui alle lettere a), b) e c), di cui di cui sopra, e pertanto non possono essere ritenute varianti di carattere non sostanziale, quelle modifiche progettuali che:

1. sono in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della struttura, comportando variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture stesse o della loro duttilità, quali l’adozione di materiali strutturali o tipologie costruttive diversi da quelli previsti nel progetto iniziale;
2. introducono modifiche tali da rendere l’opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall’originale, quali: modifiche all’organismo strutturale per sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra; creazione o eliminazione di giunti strutturali; variazioni della tipologia delle fondazioni; modifiche della rigidità nel piano degli impalcati e della copertura; creazione di irregolarità strutturali conseguenti anche a modifiche nella distribuzione e nelle caratteristiche degli elementi non strutturali;
3. introducono modifiche: nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali sismo-resistenti; negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti; nelle dimensioni di elementi strutturali sismo-resistenti; nella distribuzione delle masse; portano ad un aumento dell’eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidità;
4. comportano variazioni del fattore di struttura oppure modifiche in aumento delle classi d’uso e/o della vita nominale delle costruzioni;
5. comportano il passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle N.T.C. 2018.

Rientrano, infine, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d’opera di interventi privi di rilevanza di cui all’Allegato C del presente decreto.